



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 100/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0077/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero Sandulli - Presidente

Avv. Stefano Agamennone - Componente relatore

Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 100 del 2019, proposto dalla società Brescia Calcio SPA in persona del Presidente del CDA Sig. Massimo Cellino

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n 80 del 5.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21.11. 2019 l'Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Brescia Calcio Spa, con il reclamo del 12.11.2019, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo per avere lo stesso qualificato il comportamento tenuto, al termine della

gara, dal calciatore Alessandro Matri come “intimidatorio” mentre, secondo la reclamante, lo stesso sarebbe da ritenersi “un atteggiamento impetuoso”.

Inoltre l’espressione usata dal giocatore non sarebbe da definire come “gravemente irrispettosa”, perché non caratterizzata da violenza verbale alcuna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene ammissibile, limitatamente alla sanzione accessoria dell’ammenda, il ricorso proposto dalla Società Brescia Calcio Spa, perché l’ammenda è autonoma rispetto alla sanzione principale della squalifica.

L’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo risulta essere eccessiva rispetto ai fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara, atteso che l’espressione proferita dal Matri – pur censurabile – non integra gli estremi della condotta “gravemente irrispettosa”.

Si ritiene pertanto di ridurre la sanzione nel più congruo ammontare di € 5.000,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale Sezione Prima, definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 100 proposto dalla società BRESCIA CALCIO avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflitta al calc. Matri Alessandro a seguito della gara Hellas Verona/Brescia del 3.11.2019, accoglie il reclamo come proposto e riduce la sanzione dell’ammenda nell’ammontare di € 5.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

L’ESTENSORE

f.to

Avv. Stefano Agamennone

IL PRESIDENTE

f.to

Prof. Piero Sandulli

Depositato il 30 novembre 2019

IL SEGRETARIO

f.to

Antonio Metitieri